

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **312/2008** (ECLI:IT:COST:2008:312)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALTE**

Presidente: **BILE** - Redattore: **AMIRANTE**

Udienza Pubblica del ; Decisione del **29/07/2008**

Deposito del **30/07/2008**; Pubblicazione in G. U. **06/08/2008**

Norme impugnate: Art. 515, c. 3°, del codice di procedura civile, aggiunto dall'art. 4 della legge 24/02/2006, n. 52.

Massime: **32783**

Atti decisi: **ord. 825/2007**

## ORDINANZA N. 312 ANNO 2008

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO,

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 515, terzo comma, del codice di procedura civile, promosso dal Tribunale di Siena, nel procedimento civile vertente tra il Circolo di Cultura Musicale e Arti Multimediali Sing Sing e la Emi Music Italy s.p.a. ed altri, con ordinanza del 6 ottobre 2006, iscritta al n. 825 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 2, prima serie speciale, dell'anno 2008.

*Visto* l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

*udito* nella camera di consiglio del 21 maggio 2008 il Giudice relatore Francesco Amirante;

*Ritenuto* che, nel corso di un procedimento di reclamo avverso un provvedimento di sospensione del processo esecutivo, il Tribunale di Siena, con ordinanza del 6 ottobre 2006, ha

sollevato, in riferimento agli articoli 2, 3 e 18 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 515, terzo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui non estende il limite della impignorabilità relativa di strumenti, oggetti e libri indispensabili per la esistenza e sopravvivenza di associazioni nelle quali si svolgono diritti fondamentali della personalità di rilevanza costituzionale;

che il remittente chiarisce come il pignoramento mobiliare di cui si tratta abbia ad oggetto tutti i beni mobili presenti presso la sede del debitore (trattasi di un circolo culturale) asseritamente «indispensabili» per lo svolgimento dell'attività culturale del circolo medesimo;

che sarebbe così preclusa non solo la prosecuzione di una attività qualificata come illecita dalla sentenza in forza della quale i creditori procedono, ma anche lo svolgimento dell'attività più propriamente istituzionale dell'associazione culturale;

che il giudice *a quo*, dopo aver escluso la possibilità di applicare estensivamente la norma impugnata, ne sospetta l'illegittimità costituzionale «nella parte in cui non prevede pari tutela (art. 3 Cost.) oltre il mondo del lavoro e dell'economia, in particolare a salvaguardia della esistenza stessa di associazioni (*ex art. 18 ss., 36 ss. c.c.*), e formazioni sociali ove si svolgono diritti fondamentali della personalità (art. 2 Cost.) e trova espressione realizzatrice il diritto di associazione (art. 18 Cost.)»;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la manifesta inammissibilità, ovvero per la manifesta infondatezza della questione, per difetto di ogni sviluppo argomentativo e di motivazione circa la comparabilità e l'asserita equivalenza di interessi e diritti fondamentali, quali la tutela del lavoro individuale e la salvaguardia delle formazioni sociali ove si svolgono i diritti fondamentali della personalità e si realizza il diritto di associazione;

che, inoltre, sarebbe semplicistica la equiparazione, operata dal giudice *a quo*, tra i predetti diritti, al fine di giustificare un'estensione della impignorabilità relativa dei beni strumentali all'attività personale del debitore anche ai beni strumentali delle attività culturali o ludiche svolte dalle associazioni culturali.

*Considerato* che il Tribunale di Siena dubita, in riferimento agli artt. 2, 3 e 18 Cost., della legittimità costituzionale dell'art. 515, terzo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui non estende il limite di un quinto (quando il presumibile valore degli altri beni non appaia sufficiente per la soddisfazione del credito) alla pignorabilità di strumenti, oggetti e libri indispensabili all'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del debitore anche alle associazioni nelle quali si svolgono diritti fondamentali della personalità di rilevanza costituzionale, allorché tali beni siano indispensabili per la esistenza e sopravvivenza delle associazioni medesime;

che la questione è manifestamente inammissibile per molteplici carenze espositive ed argomentative dell'ordinanza di rimessione;

che il giudice *a quo*, oltre a non precisare in quale forma giuridica sia costituito il circolo culturale attore in opposizione nel giudizio principale, neppure specifica quale sia l'attività istituzionale dello stesso in cui dovrebbe ravvisarsi l'esercizio di un diritto fondamentale della personalità, né chiarisce quali dei beni pignorati sarebbero nella specie, indispensabili per l'«esistenza e la sopravvivenza» del circolo medesimo;

che, con riguardo al primo rilievo, la norma impugnata, se è senz'altro inapplicabile alle società, richiede invece, in ogni altro caso, una valutazione del rapporto tra lavoro e capitale investito, collegando alla prevalenza del primo sul secondo il beneficio dell'impignorabilità relativa;

che il remittente non effettua tale necessaria e preliminare disamina delle condizioni poste dalla censurata disposizione, limitandosi ad affermare che esse sono pacificamente verificate in relazione alla natura giuridica del soggetto debitore;

che, inoltre, il giudice *a quo* motiva la non manifesta infondatezza in modo insufficiente e tale da porre sullo stesso piano l'esercizio dei diritti fondamentali e la stessa libertà di associarsi e di riunirsi, come se in qualsiasi associazione fosse rinvenibile - e necessariamente tutelabile - una situazione giuridica di rilevanza costituzionale.

Visti gli art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*dichiara* la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 515, terzo comma, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli articoli 2, 3 e 18 della Costituzione, dal Tribunale di Siena con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 luglio 2008.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Francesco AMIRANTE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 30 luglio 2008.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*